



Sent. ____193/2024__

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30696 del registro di segreteria, proposto da
M. P., (OMISSIS), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.
Giovanni B. Fumarola, C.F. FMRGNN57E14F205E,
giovannibattista.fumarola@milano.pecavvocati.it, fax 02/87370151, presso il
cui studio in Milano Piazza Giovine Italia n° 3, elegge domicilio, giusta il
mandato su separato foglio congiunto al ricorso

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio
(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario
dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,
rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione)
dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c.
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv.
Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi,

	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e	
	G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it	
	Per la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico	
	FATTO E DIRITTO	
	La ricorrente ha proposto ricorso chiedendo <i>«espletati tutti gli accertamenti,</i>	
	<i>anche tecnici e contabili, che riterrà opportuni, accertato e dichiarato il</i>	
	<i>diritto della ricorrente alla riliquidazione del suo trattamento pensionistico di</i>	
	<i>vecchiaia (iscrizione n OMISSIS, effettuando il calcolo della prima quota di</i>	
	<i>pensione sulla retribuzione annua dell'ultimo giorno di servizio</i>	
	<i>corrispondente al tempo pieno e non su quella percepita per il servizio part</i>	
	<i>time in corso alla data di cessazione (19dicembre 2018) Per l'effetto</i>	
	<i>condannare l'INPS, Gestione dipendenti pubblici ex CPDEL, in persona del</i>	
	<i>legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente la</i>	
	<i>differenza lorda annua di euro 7.138,91 come spettante alla data del</i>	
	<i>conferimento della pensione del OMISSIS e così di seguito per le annualità</i>	
	<i>successive, o quell'altro diverso importo che risulterà di giustizia, con</i>	
	<i>interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno della domanda al saldo</i>	
	<i>effettivo. Spese e compensi da distrarsi all'avv. Giovanni Fumarola il quale</i>	
	<i>dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi».</i>	
	L'INPS si è costituita in giudizio limitandosi ad affermare quanto segue: «Si	
	<i>è provveduto a riliquidare la pensione in seguito all'attribuzione corretta alla</i>	
	<i>cessazione dell'ultimo stipendio nella misura intera full-time, anziché</i>	
	<i>rapportato al part-time nella misura del 28,58%. Tanto premesso, voglia</i>	
	<i>codesta Corte accogliere le seguenti conclusioni: A. dichiarare la cessazione</i>	
	2	

	della materia del contendere; B. con compensazione di spese e onorari di	
	causa».	
	Nell'odierna udienza del 27 novembre 2024, l'avvocato Fumarola Giovanni	
	Battista, insiste per la liquidazione delle spese come da nota depositata.	
	Per l'INPS, l'avv. Schettino, per delega dell'avv. Peco, insiste per la	
	compensazione delle spese.	
	Questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che,	
	quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per	
	intervenuta cessazione della materia del contendere.	
	Con riferimento alla liquidazione delle spese, il ricorrente insiste nella	
	condanna e ha depositato relativa nota spese.	
	Questo Giudice osserva che risulta agli atti che l'INPS era stato più volte	
	sollecitato nel procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico e che	
	l'INPS nell'adeguarsi solo in questa fase contenziosa non ha addotto ragioni	
	che potessero giustificare il ritardo nell'adempimento della richiesta. Ne	
	consegue che l'INPS deve essere condannata alla refusione delle spese del	
	presente giudizio.	
	Spese liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del Procuratore	
	antistatario.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio.	
	Condanna l'INPS alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano	
	complessivamente in € 1200,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge,	
	con distrazione in favore del procuratore antistatario.	
	3	

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2024.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 09/12/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente